



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 112
DEL 24.07.2019

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA SEZIONE PESCATORI DI BELLINZAGO NOVARESE PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGHETTO MOLINO VECCHIO E PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI AREE ED IMMOBILI RELATIVI.

L'anno *duemiladiciannove*, addì *ventiquattro* del mese di *luglio* alle ore **23,44** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	X	
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	X	
5	MIGLIO Claudia	Assessore	X	
		Totali	5	

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Suppl. Dott. Agostino CARMENI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 112 IN DATA 24.07.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA SEZIONE PESCATORI DI BELLINZAGO NOVARESE PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGHETTO MOLINO VECCHIO E PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI AREE ED IMMOBILI RELATIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 3 adottata in data 14.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la convenzione con l'Associazione Pescatori per la concessione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del laghetto del Molino Vecchio e per l'utilizzo e la gestione di aree ed immobili relativi;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione con la Sezione Pescatori di Bellinzago Novarese;

Ricordato:

- che il canone d'uso, per la precedente convenzione è stato determinato nell'importo annuo simbolico di €.25,00;
- che non è previsto alcun onere a carico del Comune;
- che il precedente accordo aveva la durata di anni 4 (quattro).

VISTO lo schema di Convenzione elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale e ritenuto di approvarlo in ogni sua parte;

VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta, nonché il parere contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

CON votazione palese unanime;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il rinnovo della convenzione, per la concessione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del laghetto del Molino Vecchio e per l'utilizzo e la gestione di aree ed immobili relativi; composta da n. 22 articoli e che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di applicare all'Associazione Pescatori un canone d'uso annuo di € 25,00 con presentazione annuale del bilancio.
- 3) Di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 4 (quattro).
- 4) Di demandare al responsabile del servizio tecnico tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.

REP. N.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA SEZIONE PESCATORI DI BELLINZAGO NOVARESE PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGHETTO MOLINO VECCHIO E PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI AREE ED IMMOBILI RELATIVI.

L' anno duemiladiciannove il ... del mese di, tra il Comune di Bellinzago Novarese, in persona del Responsabile del Servizio BATTIONI Geom. Vito nato a Bellinzago Novarese il 14.06.1960 e domiciliato per la carica in Bellinzago Novarese Via Matteotti, 34 da una parte, e la Sezione Pescatori Bellinzago (Concessionaria) con sede in Bellinzago Novarese, Via Cavour 33 in persona del suo presidente Sig. BAGNATI Renato nato a Bellinzago Novarese il 15.06.1951 dall'altra.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. in data l'Amministrazione Comunale ha approvato la bozza di convenzione per la Concessione dei diritti esclusivi di pesca e per l' affidamento della gestione e manutenzione dell' Area Ricreativa, denominata "Laghetto Molino Vecchio".

Tutto ciò premesso:

1) - Il Responsabile del Servizio del Comune di Bellinzago Novarese, come sopra rappresentato, concede alla Sezione Pescatori Bellinzago:

- il diritto di pesca nelle acque dei Laghetto Molino Vecchio;
- la manutenzione e la gestione delle aree verdi circostanti e dei relativi manufatti;
- l'utilizzo e la manutenzione dell'edificio in legno destinato a deposito.

L'area è meglio individuata al N.C.T. Fg. 23 mappali 103/104/105/106/107.

2) - La concessione avrà la durata di anni 4, decorrenti dal2019 e scadrà quindi il ...2023.

3) Il canone dovuto dalla Concessionaria, nella misura di € 25,00 (euro venticinque), dovrà essere corrisposto in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, presentando nel contempo il Bilancio dell'Associazione.

4) - Sono a carico della Concessionaria tutte le spese per bolli, tasse e contributi di qualsiasi specie, inerenti e conseguenti la presente Convenzione.

5) - La Concessionaria rimane assoggettato al pagamento dell' intero canone annuale per tutte le annualità della concessione, senza poterne mai diminuire l' ammontare.

6) - E' vietato alla Concessionaria imporre servitù di qualunque natura sui beni oggetto di convenzione, o di permettere che altri le impongano. La Concessionaria

sarà tenuta ad impedire o a comunicare, all'Amministrazione Comunale, eventuali danni, servitù, o abusi che dovesse riscontrare.

7) – La Concessionaria dovrà aver cura degli immobili e manufatti assegnati, provvedendo oltre che alla manutenzione degli stessi, alla loro pulizia ed al taglio erba delle aree verdi circostanti.

8) - La Concessionaria non potrà eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza prima averne ottenuta la prescritta autorizzazione dall'Amministrazione competente ed anche in seguito a tale autorizzazione esso sarà il solo responsabile di qualunque danno che, in conseguenza delle opere o per suo fatto o atto, avessero a subire beni pubblici o privati.

9) – La Concessionaria non potrà accordare la concessione né associarsi ad altri, né subconcederla in tutto o in parte senza assenso dell'Amministrazione Comunale.

In caso di assenso la Concessionaria ed i suoi eventuali garanti, rimangono sempre responsabili verso l'Amministrazione comunale, non solo del pagamento del canone alla scadenza fissata, ma anche dell'esecuzione di tutti gli altri obblighi stabiliti nel presente atto di concessione per l'intera sua durata.

10) - La Concessionaria dovrà inoltre attenersi agli obblighi prescritti per il razionale esercizio dei diritti privati di pesca, ed ottemperare a tutte le disposizioni vigenti, o che venissero emanate dalle competenti autorità, nell'interesse della pesca e dell'acquicoltura, dei servizi idraulici, militari, doganali ed altri servizi pubblici.

11) – E' fatto divieto al concessionario di introdurre nelle acque ad esso concesse nuove specie di pesci senza l'autorizzazione del Comune di Bellinzago Novarese.

12) - Per tutto il tratto dei corsi d'acqua in oggetto, la Concessionaria è obbligata ad installare segnali ben visibili, portanti la scritta "RISERVA COMUNALE DI PESCA – COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE. ACQUE CONVENZIONATE CON SEZIONE PESCATORI DI BELLINZAGO".

La Concessionaria è obbligata anche a provvedere a proprie spese alla manutenzione dei segnali predetti ed aumentare il numero e variarne l'ubicazione dietro semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

13) – La Concessionaria solleva inoltre da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo dei beni in oggetto.

14) - In caso di ritardo del pagamento del canone annuo oltre cui al precedente art. 3, il concessionario sarà assoggettato alla penalità di mora nella misura del 6% .

15) La concessione sarà dichiarata decaduta qualora :

- dietro sollecito dell'amministrazione comunale non si adempia al nuovo termine fissato per il pagamento del canone annuo;

- la Concessionaria non adempia o contravvenga anche ad uno solo degli obblighi assunti col presente atto di concessione.

In tal caso il concessionario dovrà versare l'annualità in corso ed a provvedere al pagamento di eventuali danni riscontrati dall'Amministrazione Comunale.

16)- E' riservato all' Amministrazione comunale il diritto di effettuare, una volta all'anno, una gara di pesca, nelle acque oggetto della concessione, a spese della Concessionaria.

17)-La Concessionaria si impegna a collaborare con l'Amministrazione comunale per eventuali altre gare che l'Amministrazione stessa intendesse effettuare o fare effettuare.

18)-La Concessionaria può realizzare tutte le opere necessarie a rendere funzionale l'area ricreativa suddetta, previa autorizzazione della Giunta comunale, fatti salvi gli eventuali adempimenti di altri organi dopo la presentazione dei relativi elaborati di progetto.

19)-La Concessionaria ha pure l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e dei Regolamenti vigenti, con particolare riguardo alle disposizioni dell'Ente Parco Naturale Valle del Ticino, e dei pubblici spettacoli.

20) E' competenza della Concessionaria assicurare con congrui massimali, le persone che, per varie ragioni, frequentano l'Area Ricreativa contro il rischio di infortuni di qualsivoglia ragione.

21) Qualora la Concessionaria desideri realizzare uno spaccio all'interno delle strutture ricreative, sarà suo preciso obbligo ottemperare a tutte le prescrizioni delle leggi che regolamentano il settore.

22)-Tutte le migliorie e le opere statiche realizzate a spesa della società Concessionaria, nell'Area Ricreativa in oggetto, rimarranno di proprietà comunale, senza alcun onere futuro per l'Amministrazione comunale, alla scadenza della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

SEZIONE PESCATORI BELLINZAGO

Il Presidente

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. BATTIONI Vito

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. SPONGHINI Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL

F.to *Dott. Agostino CARMENI*

[illegible]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **30.08.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **30.08.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Francesco LELLA*

[illegible]